AVVISO PROROGA TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, è stato pubblicato il **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*.

Il provvedimento – in vigore dal **9 aprile 2020** – stabilisce all'**art. 37** che i termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) sono prorogati al **15 maggio 2020**.

Si riporta l'estratto dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020 con l'inserimento dei nuovi termini:

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi **su istanza di parte o d'ufficio**, pendenti alla data del **23 febbraio 2020** o **iniziati successivamente a tale** data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020** ~~15 aprile 2020~~. **Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati**. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il **31 gennaio** e il **15 maggio 2020** ~~15 aprile 2020~~, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai **termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11**, **nonché dei relativi decreti di attuazione**.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del **23 febbraio 2020** o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del **15 maggio 2020** ~~15 aprile 2020~~.